



# **STATUTO**

## **DEL COMUNE DI AGUGLIARO**

**(D.C.C. N. 33 DEL 29/10/2009)**

## **TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI**

### Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Agugliaro è ente locale il quale rappresenta la propria comunità secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto e nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

### Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione; nello espletamento dei suoi compiti si ispira ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - b) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e della famiglia anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
  - c) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, turistiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
  - d) promozione e salvaguardia del territorio con una politica ecologica volta a prevenire ed eliminare fonti di inquinamento;
  - e) favorisce lo sviluppo dell'attività agricola, artigianale, industriale, commerciale e di servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti tipici locali;
  - f) promuove e favorisce le attività ricreative e sportive a tutti i livelli.

### Art. 3 Collaborazione

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

#### Art. 4

##### Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Agugliaro è parte del territorio del Basso Vicentino su cui individua la propria influenza storico-culturale e riconosce in Vicenza l'entità del territorio capoluogo di Provincia.

2. Il territorio del Comune si estende per chilometri quadrati 14,63, confinante con i Comuni di Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Albettono, Vò e Lozzo Atestino.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo di Agugliaro.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, sempre nell'ambito del territorio comunale e previa individuazione operata con deliberazione del Consiglio comunale cui sarà data adeguata pubblicizzazione.

5. La modifica della denominazione del capoluogo e delle località può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

#### Art. 5

##### Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui comma 1. avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### Art. 6

##### Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da Nettuno emergente dal mare con tridente.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

## **TITOLO II° ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE**

### **CAPO I° Il Consiglio Comunale**

#### **Sezione I^ Disciplina del Consiglio Comunale**

##### **Art. 7 Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, determina l'indirizzo, ed esercita il controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale esercitata nei limiti stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

4. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

5. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di indizioni dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

##### **Art. 8 Competenze e attribuzioni**

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

#### Art. 9

##### Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
2. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti, con compiti istruttori o consultivi per materie determinate nel regolamento per il funzionamento degli organi.
4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
5. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari, assicurando per la loro composizione il rispetto del criterio proporzionale e la nomina con voto limitato al fine di consentire la rappresentanza delle minoranze.
6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti,; la partecipazione degli "estranei al Consiglio" sarà limitata solamente a consulenze.
7. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

#### Art. 10

##### Attribuzioni delle commissioni

1. Comitato principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

#### Art. 11

##### Commissione consiliare per lo Statuto

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
2. La commissione provvederà, altresì a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni delle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.

#### Art. 12

##### Commissione di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

#### **Sezione II<sup>^</sup>**

#### **I Consiglieri Comunali**

### Art. 13 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
3. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte al protocollo nella medesima giornata di presentazione;
4. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale deve procedere alla relativa surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

### Art. 14 Diritti e poteri dei consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
  - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
  - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento.
  - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.
3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e i poteri dei consiglieri.

### Art. 15 Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. I consiglieri comunali dovranno relazionale annualmente il Consiglio comunale sugli incarichi da questo ricevuti.

#### Art. 16 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.
4. Le delibere della Giunta, nelle materie previste all'art. 45, comma 2, legge 8 giugno 1990, n. 142, sono comunicate ai capigruppo consiliari.

#### Art. 17 Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è formata dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Sindaco (in caso di sua assenza od impedimento dal Vicesindaco).
2. Il regolamento determina le funzioni ed i poteri della conferenza e ne disciplina l'organizzazione.

#### Art. 18 Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
  - convalida degli eletti;
  - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
  - discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo;
3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi;
4. Dev'essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.



6. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

#### Art. 19 Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

3. Nel caso di convocazione straordinaria il termine previsto al comma 2 è ridotto a tre giorni liberi.

4. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine è ridotto a sole 24 ore prima della seduta.

5. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
- b) mediante telegramma raccomandata;
- c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
- d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

#### Art. 20 Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento o col consenso unanime di tutti i consiglieri in carica.

#### Art. 21 Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

#### Art. 22

##### Voto palese e segreto

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio l'esigenza di tutela la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

#### Art. 23

##### Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica.

#### Art. 24

##### Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti, nelle seguenti ipotesi:

- a) ricorso ai mutui - Voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica al momento della votazione.
- b) Bilancio di previsione contenente assunzione mutui - Maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
- c) Nomina Commissione elettorale - Il maggior numero di voti con rappresentanza, però, della minoranza.

#### Art. 25

##### Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare al maggioranza.

Art. 26  
Consigliere anziano

1. Il ogni caso in cui la legge, lo Statuto o il regolamento facciano riferimento al consigliere anziano, si intende tale colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 27  
Nomina dei rappresentanti del Consiglio

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge viene effettuata con voto limitato al fine di consentire la rappresentanza delle minoranze.

Art. 28  
Regolamento interno

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

**CAPO II°  
LA GIUNTA COMUNALE**

**Sezione I^  
Formazione della Giunta**

Art. 29  
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino ad un massimo di quattro, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica dei consigliere comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 30  
Assessori -Incompatibilità

1. Non possono essere nominati assessori il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al 3° grado.
2. (abrogato).
3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

#### Art. 31

##### Indirizzi generali di governo

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'ufficio del Segretario Comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

#### Art. 32

##### Dimissioni, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco.  
Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

**Art. 33**  
**Mozione di sfiducia**

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e al Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina dei un commissario ai sensi di legge.

**Sezione II<sup>^</sup>**  
**Attribuzioni e funzionamento della Giunta**

**Art. 34**  
**Competenze generali della Giunta**

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o la statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai dirigenti.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

**Art. 35**  
**Attribuzioni**

1. Sono attribuiti alla Giunta:

- a) La formulazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;
- b) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in attuazione di leggi e contratti collettivi, nonché lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio;
- c) La determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
- d) Le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
- e) La presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
- f) La determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
- g) Le proposte di rettifiche IRPEF;
- h) Le determinazioni in materia di toponomastica;
- i) Lo svolgimento di manifestazioni e di incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale;
- f) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture e servizi a carattere continuativo;
- m) L'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
- n) L'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
- o) L'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- p) Il conferimento di incarichi di progettazione a tecnici esterni all'amministrazione comunale.

#### Art. 36

#### Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

### **CAPO III° IL SINDACO**

#### Art. 37

#### Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

### Art. 38 Attribuzioni

#### 1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la Giunta e può revocarne i componenti;
- d) nomina designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui la competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- h) rilascia le concessioni e le autorizzazioni edilizie, salva la facoltà di cui alla lettera o);
- i) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;
- l) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- m) stipula i contratti in rappresentanza dell'ente quando il Segretario Comunale è ufficiale rogante;
- n) sovrintende il corpo di polizia municipale, potendone delegare ad assessore o Segretario Comunale l'addestramento, la disciplina e l'impegno tecnico-operativo;
- o) ha facoltà di delegare agli Assessori, al Segretario comunale o ai responsabili di area l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
- p) adotta ordinanze;
- q) rilascia i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna alla competenza del Comune;
- r) vieta, con atto motivato e per il tempo strettamente necessario, l'esibizione di atti dell'Amministrazione comunale,
- s) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- t) promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- u) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- v) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al 'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- z) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale;

- aa) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- bb) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- cc) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta.

#### Art. 39

##### Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

#### Art. 40

##### Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia d'ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare al sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuta a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al comma 1 il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio circoscrizionale.

#### Art. 41



1. Il Sindaco, all'atto della nomina, designa fra gli assessori il Vicesindaco.  
Gli assessori in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 42  
Incarichi agli Assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

**CAPO IV°**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 43  
Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti od affini entro il 4° grado.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale.

Art. 44  
Nomine

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

**TITOLO III°**  
**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

## Art. 45

## Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto da comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

## Art. 46

## Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
7. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la Segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

## Art. 47

## Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza comunale.
2. La consultazione viene richiesta dal almeno 20 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco, il Comune assicura, una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'Assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
6. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e al libera espressione al voto.
7. Il Segretario Comunale redige il verbale dell'assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'acquisizione dei pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.
8. Partecipano alla consultazione i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni.

#### Art. 48

#### Referendum Consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo le cui modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
  - a) tributi e tariffe;
  - b) provvedimenti e contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal venti per cento di cittadini residenti nel Comune e aventi diritto al voto.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

#### Art. 49

##### Promozione di associazioni o di comitati con organismi di partecipazione

1. Il Comune favorisce la formazione di associazioni o di comitati, anche nella Frazione, per la gestione di servizi base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità entro i limiti consentiti dalla legge dell'assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4. L'elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

#### Art. 50

##### Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Il Sindaco entro 60 giorni comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro i termini previsti dall'apposito regolamento esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

#### Art. 51

##### Difensore Civico pluricomunale

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale, d'intesa con altri Comuni contermini interessati e su proposta unanime dell'assemblea dei

Sindaci, nomina con la maggioranza del 2/3 dei Consiglieri assegnati, il Difensore Civico a competenza sovracomunale.

2. Il difensore civico resta in carica per la durata del mandato amministrativo, è rieleggibile per un ulteriore mandato e resta in carico fino all'insediamento del successore.

3. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso; disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale e degli altri dipendenti nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico di cittadini stessi.

4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte.

5. Sono requisiti per al carica: essere cittadini elettore in uno dei Comuni dell'intesa, avere titolo di studio di scuola media superiore, non ricoprire cariche elettive, avere adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.

6. L'Assemblea dei Sindaci può proporre ai Consigli Comunali la revoca del Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza. La revoca è approvata con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

7. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

8. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto, la sua dotazione e i suoi rapporti con gli organi e gli uffici comunali.

## **TITOLO IV° UFFICI E PERSONALE**

### **Art. 52 Principi organizzativi**

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

- a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
- c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

3. L'attività amministrativa si articola in aree, servizi ed unità operative, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione della relativa responsabilità.
4. A ciascuna area è preposto un responsabile che organizza il lavoro, coordina gli uffici dipendenti e risponde del procedimento relativo ai singoli atti con rilevanza esterna.
5. Al fine del conseguimento di obiettivi comuni il Segretario Comunale coordina l'azione delle aree avvalendosi della collaborazione dei responsabili.
6. Nel perseguimento dell'interesse generale tutta l'azione amministrativa si ispira ai principi di professionalità e responsabilità e ai criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa.
7. Il Regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici Comunali.

#### Art. 53

##### Esecuzione delle deliberazioni

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili di area o di servizio.

#### Art. 54

##### Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge i compiti che gli sono stati attribuiti dalla legge ed assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa.
2. Nel rispetto delle direttive del Sindaco sovrintende alle funzioni dei responsabili di area e ne coordina l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti; esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni; emana gli atti conseguenti e necessari per la loro esecuzione.
3. Spetta inoltre al Segretario Comunale, nei limiti fissati dallo specifico Regolamento Comunale di contabilità anche l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. Gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno adottati dal Consiglio Comunale prendono il nome di determinazioni, le quali devono essere proposte dai responsabili di area e corredate dal parere tecnico del responsabile di servizio e del parere contabile del responsabile del servizio di ragioneria; le determinazioni comportanti spese devono riportare l'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
5. Il Segretario svolge attività di vigilanza e garanzia, per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

6. Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive oltrechè referenti e di assistenza e cura direttamente, o anche a mezzo di funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.

7. Al Segretario compete in particolare:

- a) il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure di appalto, concorsi, spettando allo stesso la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la rogazione dei soli contratti nei quali il Sindaco ha funzioni stipulanti specificatamente individuati dalla tabella D allegata alla Legge 8.06.1952 n. 604;
- c) l'adozione degli atti di gestione del personale (ferie, permessi, assenze, prestazioni straordinarie, missioni, orario di servizio, mobilità interna alle aree, mobilità esterna alle aree, ecc.);
- d) tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonchè le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle, sull'attività del Comune e il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;
- e) l'esercizio del potere disciplinare nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa;
- f) presiede la conferenza dei responsabili dei vari servizi;
- g) esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficacia ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottordinati;
- h) esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrative poste in essere dall'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del
- i) partecipa al controllo di gestione nelle forme fissate dallo specifico Regolamento Comunale di Contabilità
- l) assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici ed i servizi dell'Ente;
- m) provvede all'emanazione di direttive e ordini;
- n) concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
- o) partecipa direttamente o attraverso proprio delegato alle sedute degli organi rappresentativi, delle commissioni dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione;
- p) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni della Giunta;
- q) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
- r) dispone, qualora delegato dal Sindaco, dell'addestramento, disciplina, impegno tecnico-operativo del corpo di polizia municipale.

#### Art. 55

#### Vicesegretario

1. Il Comune può avere un vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il Segretario in caso di assenza, o impedimento.

2. Il vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali di area in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

#### Art. 56 Responsabili di area

1. I responsabili di area collaborano con il Segretario Comunale per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, predispongono le proposte di determinazione e ne curano l'attuazione.

2. Qualora siano individuati dal P.E.G. quali destinatari di risorse, adottano tutti i necessari atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

3. Ad essi spetta l'individuazione in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241 dei responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio compreso nella rispettiva area, quando il responsabile non sia già individuato dal regolamento, e la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

4. I responsabili di area formulano proposte al Segretario Comunale in ordine ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

#### Art. 57 Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei vari servizi ed il responsabile di ragioneria devono formulare i pareri e l'attestazione in ordine agli aspetti tecnici e contabili su ogni proposta di deliberazione e di determinazione da sottoporre al Consiglio, alla Giunta ed al Segretario.

2. Qualora siano individuati dal P.E.G. quali destinatari di risorse, adottano tutti i necessari atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

#### Art. 58 Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna e conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.

2. La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.

### **TITOLO V° SERVIZI**

#### Art. 59



## Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

### Art. 60

#### Nomina, surroga e revoca degli Amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da una curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

### Art. 61

#### Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri Comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
4. Il Consiglio di amministrazione della istituzione, sentito il Sindaco, può nominare direttore dell'istituzione medesima il segretario comunale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.

5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

#### Art. 62

##### Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste deve prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.
3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali possono essere nominati o designati a ricoprire incarichi all'interno di società partecipate, ovvero in enti o aziende esterni al Comune.
4. Nelle ipotesi previste dal comma precedente, gli amministratori comunali così nominati o designati possono altresì esercitare le funzioni di membri dei consigli di amministrazione o organi esecutivi equipollenti, nonché essere investiti di poteri di rappresentanza di tali enti.

#### Art. 63

##### Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

#### Art. 64

##### Rappresentanza del Comune presso Società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.

#### Art. 65

##### Amministratori e sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

1. L'attività di amministratori e sindaci di nomina comunale e dei rappresentanti del Comune nelle Società per azioni e nelle strutture associative è regolata dal Codice Civile.
2. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi ad una precedente deliberazione del Consiglio.

## **TITOLO VI° FINANZE E CONTABILITA'**

### Art. 66

#### Il processo di programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

### Art. 67

#### Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare il documento disciplina:
  - a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti di programmazione;
  - b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.

### Art. 68

#### Controllo economico interno della gestione

1. Attraverso la verifica della realizzazione degli obiettivi programmati, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche si realizza il controllo di gestione.
2. La struttura organizzativa del controllo di gestione, gli organi e le procedure di valutazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale di Contabilità.

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità, a quanto disposto dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
  - a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
  - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
  - c) attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

## **TITOLO VII° FORME ASSOCIATIVE**

### Art. 70

#### Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

### Art. 71

## Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

### Art. 72

#### Fusione di Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale favorisce la fusione con Comuni contermini, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

### Art. 73

#### Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

### Art. 74

#### Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## TITOLO VIII

**NORME TRANSITORIE**

Art. 75

Norma transitoria

1. I Regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
2. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al Capo II° della Legge n. 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.